

IMPORTANTE DECISIONE DELLA CORTE D'ASSISE DI IMPERIA

# L'obiezione di coscienza alla corte costituzionale

Sospeso il processo a carico di un giovane che lasciò su un caccia un noto volume di don Milani e fu subito arrestato - L'ordinanza del presidente Garavagno

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Imperia, 8 marzo

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 266 prima parte del codice penale che punisce l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi, dato il suo contrasto con l'articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione».

La questione è stata sollevata stamane davanti alla corte d'assise di Imperia nel procedimento penale contro il dottor Giovanni Quaranta di 24 anni, abitante ad Imperia. Proposta dalla difesa, è stata accolta dal collegio giudicante presieduto da Pietro Garavagno: il processo è stato sospeso e gli atti trasmessi alla corte costituzionale.

L'imputato, non detenuto, era all'epoca dei fatti (17 luglio '70) studente universitario della facoltà di economia e commercio di Torino e militante nel gruppo giovanile del PSI. Il Quaranta si trovava con altri civili a bordo del caccia lanciamissili «Intrepido», in sosta nel porto d'Imperia. Sulla tolda fu rinvenuto da un sottufficiale un libro. Era il volumetto di don Milani L'obbedienza non è più una virtù, ormai da tempo in vendita nelle librerie e in cui il noto prete fiorentino prendeva posizione a favore dell'obiezione di coscienza. Una signora di Voghera indicò al sottufficiale la persona cui il libro apparteneva, e cioè il Quaranta, il quale fu subito arrestato. Rimesso in libertà dopo tre giorni, egli sostenne che il volume gli era caduto accidentalmente.

Stamani numerosi giovani, in gran parte studenti, hanno indetto una manifestazione di solidarietà per Giovanni Quaranta svoltasi davanti al palazzo di



IMPERIA — Giovanni Quaranta (Tel. Ferrero)

giustizia e debitamente autorizzata. Gli stessi giovani, assiepati poi in aula, hanno accolto con una calda ovazione la decisione della corte.

A sollevare la questione è stato uno dei due difensori, l'avvocato Bruno Segre di Torino. Il tema della libertà di pensiero, sempre in sede di eccezione all'articolo 266, è stato successivamente ampliato dal secondo difensore, il professor Giuliano Vassalli di Roma.

Anche il PM Antonio Penco si è associato al punto di vista dei due difensori. Egli ha osservato che l'imputazione elevata contro il Quaranta s'imperniava

statamente e rigorosamente attribuito dalla giurisprudenza alla norma dell'articolo 266. Si vuole, infatti colpire con detta norma qualsiasi fatto istigativo od apologetico — retaggio del passato fascista come ricordato da Vassalli — per ciò solo che sia in contrasto con i doveri inerenti allo stato militare del destinatario, indipendentemente dal verificarsi dell'effetto istigativo».

«Il contrasto appare più manifesto — sono le ultime parole dell'ordinanza — nel caso in cui, come quello in esame, per l'individuazione dell'accennato limite alla libera manifestazione di pensiero, sorga imprescindibile la necessità dell'accertamento, attualmente vietato, circa la sussistenza di un concreto pregiudizio del bene tutelato dalla norma penale. Tale necessità si rende evidente allorché, come nel caso di Giovanni Quaranta, non sia aprioristicamente possibile precisare, se non attraverso un'indagine, se il fatto ritenuto istigativo od apologetico sia da ritenersi aperto eccitamento alla violazione della disciplina e dei doveri militari, o semplice diffusione di un opuscolo tendente, con l'esaltazione dei doveri morali e sociali della obiezione di coscienza, a sottolineare l'esigenza di una diversa regolamentazione e a contribuire, come mera manifestazione del pensiero non concretamente pericolosa, alla diffusione della relativa problematica».

l. g.

ra manifestazione di idee pacifiste e antimilitariste, come sopra concepito, può risultare svuotato di ogni suo contenuto di fronte alla indiscriminata esigenza di punizione che scaturisce «dalla natura di reato formale e di pericolo presunto co-

→ (2)